

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali)

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, individua le categorie di dati e le relative operazioni eseguibili, strettamente pertinenti e necessarie, da parte delle strutture organizzative dell’Assemblea regionale siciliana e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:
 - a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte seconda del D. Lgs. 196/2003;
 - b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
 - c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 2

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del D.Lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari, previa verifica della loro pertinenza, competenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati sono ammesse se indispensabili per adempiere agli obblighi o per svolgere i compiti indicati.

ARTICOLO 3

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Nelle schede allegate al presente regolamento, numerate da 1 a 12, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.

ARTICOLO 4

Aggiornamento

1. Con apposito regolamento del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana viene aggiornata e integrata periodicamente l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.

ARTICOLO 5

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali adottate dalla Camera dei deputati in quanto compatibili.

ARTICOLO 6

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, portato a conoscenza di tutto il personale e reso disponibile su Internet, nel sito WEB dell'Assemblea regionale siciliana.